CAMERA DEI DEPUTATI N. 4515

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 28 aprile 1976 (Stampato n. 2010)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(GIOIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DONAT-CATTIN)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Disciplina della professione di raccomandatario marittimo

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 29 aprile 1976

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È sottoposto alle norme della presente legge chiunque svolge nel territorio dello Stato italiano attività di raccomandatario marittimo.

Per l'esercizio delle attività di raccomandazione marittima è richiesta l'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari di cui al successivo articolo 6.

In tale elenco devono essere iscritti i titolari delle imprese individuali e gli amministratori delle società che hanno per oggetto della loro attività la raccomandazione di navi, nonché gli institori di dette imprese o società.

La presente legge non si applica a coloro che svolgono attività di raccomandazione alle dipendenze di imprese armatoriali e per conto di queste, nonché di imprese a prevalente capitale statale che gestiscono servizi marittimi sovvenzionati per quanto attiene all'attività di raccomandazione svolta per conto di altri vettori ad esse collegati da specifici accordi, approvati dal ministro della marina mercantile.

Le imprese che svolgano attività di raccomandazione per conto di altri vettori, sono tuttavia tenute a rispettare le tariffe di cui al successivo articolo 15.

ART. 2.

È raccomandatario marittimo chi svolge attività di raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti, nonché qualsiasi altra attività per la tutela degli interessi a lui affidati.

Le predette attività possono essere svolte per mandato espresso o tacito con o senza rappresentanza, conferito dall'armatore, dal vettore, dal comandante o da chi ne abbia facoltà, nonché con o senza contratto di agenzia a carattere continuativo od occasionale.

ART. 3.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 181 del codice della navigazione, l'autorità marittima rifiuta il rilascio delle spedizioni alle navi straniere se, insieme alla dichiarazione prevista dal primo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione, i comandanti delle navi straniere non abbiano presentato, prima della partenza, una dichiarazione sottoscritta dal locale raccomandatario della nave, attestante che questo è in possesso di una somma in valuta, fornitagli dall'armatore o dal vettore, sufficiente a garantire l'adempimento delle obbligazio-

ni assunte tramite il raccomandatario stesso in occasione dell'approdo della nave nel porto in cui il raccomandatario opera. Qualora alla partenza della nave il raccomandatario non sia ancora in grado di conoscere l'ammontare approssimativo dovuto dall'armatore o dal vettore straniero in forza delle obbligazioni assunte, il raccomandatario dovrà ottenere il deposito di una somma da lui stimata sufficiente.

Il raccomandatario di una nave straniera, all'arrivo della stessa nel porto in cui opera, deve far pervenire al comandante del porto una nota da cui risultino il nome e l'indirizzo dell'armatore o del vettore dal quale ha ricevuto il mandato ovvero i nomi dei rappresentanti legali della società armatrice. Se il mandato gli è stato conferito a mezzo di un intermediario, deve indicare anche nome e indirizzo dello stesso.

ART. 4.

Il raccomandatario che ingaggia lavoratori italiani o stranieri per l'imbarco su navi di nazionalità diversa da quella del lavoratore, è tenuto ad accertare preventivamente, sotto la sua responsabilità, che i lavoratori siano stati assicurati, per il previsto periodo di imbarco, contro l'invalidità e la vecchiaia, presso il Fondo di previdenza marinara e contro le malattie e gli infortuni presso enti o società di assicurazione, italiani o stranieri, che garantiscano una tutela assicurativa non inferiore a quella obbligatoria secondo la legge italiana.

Il ministro della marina mercantile determina con apposito decreto le condizioni che devono essere soddisfatte dagli enti assicurativi italiani o stranieri che intendono assicurare contro gli infortuni e le malattie i lavoratori di cui al precedente comma che vengano imbarcati su navi straniere.

Inoltre il raccomandatario, prima dell'ingaggio, dovrà fornire alla Capitaneria di porto la prova che l'armatore abbia prestato una idonea garanzia bancaria o assicurativa, per il pagamento degli stipendi dei marittimi relativi al previsto periodo di imbarco.

L'imbarco dei predetti lavoratori è subordinato al rilascio di apposito nulla-osta da parte della competente autorità marittima, previo accertamento che il contratto di arruolamento, sia dal punto di vista normativo che da quello economico, non contenga clausole che si discostino dagli isti-

tuti fondamentali contenuti nei vigenti contratti collettivi di lavoro nazionali. Il predetto nulla-osta può essere negato anche nella ipotesi in cui l'autorità marittima abbia fondato motivo di dubitare che la nave su cui il lavoratore intende imbarcarsi non risponda ai necessari requisiti di sicurezza, di igiene e di abitabilità.

ART. 5.

Il raccomandatario che violi le disposizioni dei precedenti articoli 3 e 4 è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La condanna comporta la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 6 della presente legge.

Chiunque senza essere iscritto nell'elenco dei raccomandatari svolge, in qualunque forma, attività diretta all'ingaggio di lavoratori per l'imbarco è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1 a 10 milioni.

Il raccomandatario che non ottemperi alle prescrizioni previste dai precedenti articoli 3 e 4 risponde solidalmente con l'armatore straniero delle obbligazioni da questi assunte suo tramite.

ART. 6.

Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle località ove abbia sede una direzione marittima è istituito un elenco dei raccomandatari, nel quale sono iscritti coloro che sono abilitati a svolgere le attività di cui all'articolo 2 in una località compresa nella circoscrizione della rispettiva direzione marittima.

Ove se ne ravvisi l'utilità possono essere istituiti, con decreto del Ministro della marina mercantile, ulteriori elenchi presso camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nel cui ambito territoriale abbia sede un compartimento marittimo.

Se il raccomandatario è legale rappresentante, amministratore o institore di una impresa, deve essere indicato nell'elenco, oltre al suo nome, quello dell'impresa stessa.

ART. 7.

Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al precedente articolo 6 è costituita. con decreto

del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato una commissione presieduta da un magistrato scelto tra i membri di una terna indicata dal presidente della corte d'appello competente e composta da:

il direttore marittimo od un suo delegato, ovvero, nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 6, il capo del Compartimento od un suo delegato;

un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle località dove ha sede la Commissione;

tre rappresentanti dei raccomandatari marittimi scelti su designazione delle associazioni di categoria;

un rappresentante degli armatori scelti su designazone delle associazioni di categoria.

Svolge le mansioni di segretario un funzionario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Per le deliberazioni che interessino i raccomandatari marittimi residenti in determinati compartimenti, la Commissione ha facoltà di chiamare alle sue sedute persone estranee, particolarmente esperte, senza diritto di voto.

ART. 8.

La commissione di cui al precedente articolo 7:

a) provvede in merito alle domande di iscrizione, trasferimento o cancellazione dall'elenco;

b) promuove la cancellazione dall'elenco qualora constati che sia venuto a mancare all'iscritto uno dei requisiti richiamati per l'iscrizione;

c) determina, a seconda dell'importanza della località, la misura della cauzione da versarsi per l'iscrizione nell'elenco;

d) provvede alla pubblicazione ed alla affissione dell'elenco presso le Capitanerie di porto, gli uffici di circondario marittimo e le camere di commercio compresi nella circoscrizione della direzione o del Compartimento marittimo competenti;

e) applica le sanzioni disciplinari a carico degli iscritti;

f) provvede all'esame di cui all'articolo 9, lettera *g*) con l'integrazione dei membri, prevista nell'articolo 7.

Di ogni decisione della commissione sarà data comunicazione alle camere di commercio e alle autorità marittime competenti per territorio.

ART. 9.

Chiunque intenda svolgere l'attività di raccomandatario marittimo deve presentare alla commissione di cui all'articolo 7 domanda di iscrizione nell'elenco.

Gli aspiranti all'iscrizione nell'elenco devono:

a) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

b) avere conseguito il diploma di scuola media superiore;

c) risiedere nella località in cui si intende svolgere l'attività di raccomandatario;

d) non avere subìto condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e contro il patrimonio, per contrabbando oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per reati in materia valutaria per i quali la legge commini la pena della reclusione;

e) non trovarsi in stato di fallimento;

f) avere svolto almeno due anni di tirocinio professionale;

g) sostenere un esame orale davanti alla stessa commissione per provare la conoscenza pratica degli usuali documenti del commercio marittimo e giuridica di quanto strettamente attinente all'esercizio della professione, nonché adeguata conoscenza della lingua inglese.

ART. 10.

L'esame di cui al precedente articolo ha luogo presso ognuna delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura indicate all'articolo 6.

Le materie e le modalità di esecuzione dell'esame vengono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile.

Con lo stesso decreto vengono nominati, per integrare la commissione prevista dall'articolo 7, un professore universitario (di ruolo o incaricato) di materie giuridiche nonché un professore di lingua inglese.

ART. 11.

Ottenuto il giudizio favorevole della commissione d'esame, il richiedente dovrà, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del provvedimento con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, versare la cauzione di cui all'articolo 8, lettera *c*).

Trascorso tale termine senza che la cauzione sia stata versata, il richiedente decade dal diritto all'iscrizione negli elenchi dei raccomandatari. La decadenza è dichiarata dalla Commissione prevista dall'articolo 7.

ART. 12.

L'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari marittimi presso una camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è consentita anche a cittadini di Paesi membri della Comunità economica europea, che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge, abbiano conoscenza della lingua italiana e superino l'esame di cui all'articolo 9, lettera *g*).

All'atto dell'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari i soggetti di cui al primo comma dovranno versare la cauzione prevista dall'articolo 8, lettera *c*).

ART. 13.

Il raccomandatario marittimo che viola il segreto professionale o che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della sua professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale è sottoposto a procedimento disciplinare.

Le sanzioni disciplinari che la commissione di cui all'articolo 7 può infliggere, presa visione degli atti e dei documenti, assunte le informazioni del caso e sentito l'interessato, sono le seguenti:

a) richiamo verbale;
b) ammonimento scritto;
c) censura pubblica;
d) sospensione a tempo determinato non superiore a sei mesi;
e) radiazione dall'elenco con incameramento della cauzione.

Nel caso di violazione delle norme sulla tutela dei lavoratori marittimi, la commissione si pronuncia dopo aver sentito i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei

lavoratori marittimi maggiormente rappresentative.

Per il mancato rispetto delle tariffe previste dall'articolo 15, la Commissione commina la sospensione a tempo determinato, non superiore a sei mesi. In caso di recidiva viene pronunciata la radiazione dall'elenco.

La radiazione è inoltre pronunciata contro il raccomandatario marittimo che sia stato condannato per uno dei delitti indicati nell'articolo 9, lettera *d*), oppure che abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della professione.

Le sanzioni di cui al precedente comma, tranne quelle di cui alle lettere *a*) e *b*) sono comunicate, qualora siano divenute definitive, alle autorità marittime competenti e pubblicate nell'albo della camera di commercio e nel foglio degli annunci legali della provincia nella quale l'iscritto svolge la sua attività.

ART. 14.

Presso il Ministero della marina mercantile è istituita, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una commissione centrale, presieduta da un magistrato di cassazione scelto tra i membri di una terna indicata dal primo presidente della Corte di cassazione, e composta da:

un funzionario dell'Amministrazione della marina mercantile, di qualifica non inferiore a direttore di divisione;

un funzionario dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di qualifica non inferiore a direttore di divisione;

tre rappresentanti dei raccomandatari marittimi ed un rappresentante degli armatori designati dalle rispettive associazioni a base nazionale;

un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio.

Svolge mansioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione della marina mercantile di qualifica non inferiore a direttore di sezione.

È ammesso ricorso alla commissione centrale contro le deliberazioni delle commissioni locali, entro trenta giorni dalla data della comunicazione all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Il ricorso ha effetto sospensivo per le deliberazioni di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'articolo 13.

Per le deliberazioni di cui alla lettera *b*) dell'articolo 8 la commissione centrale può disporre la sospensione della decisione impugnata. La decisione della commissione centrale è provvedimento definitivo.

Nei casi di violazione delle norme sulla tutela dei lavoratori marittimi, la commissione si pronuncia dopo aver sentito le organizzazioni sindacali dei lavoratori marittimi maggiormente rappresentative.

ART. 15.

Il Ministro della marina mercantile, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto, su proposta delle associazioni di categoria a carattere nazionale, le tariffe obbligatorie dei compensi dovuti ai raccomandatari marittimi per le loro prestazioni.

Con le stesse modalità si provvede alla periodica revisione delle tariffe.

ART. 16.

Per ciascuna delle Commissioni di cui agli articoli 7 e 14 sono nominati i membri supplenti in numero non superiore a quello dei membri effettivi con gli stessi criteri stabiliti per la nomina di questi. I membri delle commissioni durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Le Commissioni deliberano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti aventi diritto di voto.

ART. 17.

È istituito un fondo avente carattere previdenziale a favore degli iscritti all'elenco di cui all'articolo 6 e dei loro superstiti, alimentato dai contributi obbligatori versati da ciascun iscritto. Il contributo sarà determinato annualmente in relazione al fabbisogno del fondo, nonché al numero ed all'importanza delle prestazioni fornite agli iscritti. È consentito il riscatto volontario dei periodi di anzianità maturati da ciascun iscritto.

Il Ministro della marina mercantile, di concerto col Ministro del tesoro, emanerà un

apposito regolamento per disciplinare l'organizzazione e la gestione finanziaria del fondo di cui al comma precedente.

ART. 18.

La cessazione dall'esercizio professionale accertata dalla commissione di cui all'articolo 7, comporta la cancellazione di ufficio dall'elenco dei raccomandatari.

Il fallimento dell'iscritto nell'elenco determina la radiazione dall'elenco stesso. Tuttavia, quando il raccomandatario marittimo sia stato autorizzato all'esercizio provvisorio, la radiazione è sospesa fino al termine dell'esercizio stesso.

Si procede alla reiscrizione nell'elenco se il fallito ha concluso un concordato con il passaggio in giudicato della sentenza di riabilitazione civile di cui all'articolo 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento.

ART. 19.

Chiunque eserciti l'attività di raccomandatario marittimo – anche se per tale esercizio non è prevista una specifica abilitazione – in contravvenzione alle norme della presente legge è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

ART. 20.

La vigilanza sull'esercizio della professione di raccomandatario marittimo è affidata al Ministero della marina mercantile.

ART. 21.

Gli oneri per il funzionamento della commissione prevista dall'articolo 7 della presente legge graveranno sul bilancio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della località ove ha sede la commissione stessa.

All'onere per il funzionamento della commissione di cui all'articolo 14, valutato in lire 1.000.000 per l'anno finanziario 1976, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo n. 1107 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per detto esercizio e del corrispondente capitolo degli esercizi successivi.

ART. 22.

Hanno diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui al precedente articolo 6, i titolari delle imprese individuali ed i legali rappresentanti delle società che, al momento della entrata in vigore della presente legge, risultino iscritte negli elenchi di cui all'articolo 2 della legge 29 aprile 1940, n. 496, nonché gli institori di dette imprese o società la cui procura sia stata depositata, ai sensi dell'articolo 2206 del codice civile, da almeno un anno.

La domanda per l'iscrizione deve essere presentata alla commissione di cui all'articolo 7 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 23.

È abrogata la legge 29 aprile 1940, n. 496, ed ogni disposizione contraria alle norme della presente legge.